



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

107ª Seduta pubblica – Martedì 29 agosto 2023

Deliberazione legislativa n. 23

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)”.
(Progetto di legge n. 185)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)*” (deliberazione della Giunta regionale n. 1/DDL del 24 febbraio 2023);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Marzio FAVERO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è necessario premettere che l’articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) prevede che: “La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7”.

In estrema sintesi, il Piano di Riordino Territoriale (abbr. PRT) è, quindi, il mezzo mediante il quale viene raggiunto l’obiettivo di razionalizzazione dei livelli di governance in un’ottica di semplificazione, con l’individuazione della dimensione territoriale adeguata all’esercizio delle funzioni comunali e la conseguente costituzione di forme associative strutturate e stabili. Tutto ciò risponde all’esigenza di ridurre la frammentazione dei livelli di governo e di conseguire risparmi di spesa nell’utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di assicurare efficienza per gli enti coinvolti e efficacia dell’azione amministrativa e di governo in ambito regionale.

Il primo PRT è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1417 del 6 agosto 2013.

Da tempo la Giunta regionale ha avviato l’attività finalizzata non tanto ad un mero aggiornamento, quanto piuttosto ad una vera e propria riscrittura del PRT, atteso il tempo trascorso dalla sua approvazione e il radicale cambiamento di scenario intervenuto a livello nazionale in tema di esercizio associato di funzioni.

In particolare, il nuovo Piano deriva da una serie di incontri con i Sindaci dei Comuni veneti, con i Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane e con i Presidenti delle Province e della Città Metropolitana, che si sono confrontati ed hanno risposto ad alcuni quesiti legati a tematiche fondamentali per la redazione del nuovo PRT e riguardanti la semplificazione e la razionalizzazione dei livelli di governance, il rafforzamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane nonché le fusioni di Comuni.

I suggerimenti scaturiti da questi incontri sono stati posti alla base del procedimento di redazione del nuovo PRT.

Le principali novità del nuovo Piano, rispetto a quello approvato nel 2013, riguardano, in primo luogo, la definizione e l'individuazione dell'Ambito Territoriale Sociale (abbr. ATS) quale ambito adeguato all'interno del quale, con le debite eccezioni, dovranno costituirsi d'ora in poi tutte le forme associative ed aggregative, siano esse di programmazione che di gestione e verso cui tenderanno tali forme associative ed aggregative.

In secondo luogo, si è ritenuto importante intervenire per favorire la promozione delle fusioni tra Comuni, ragionando in uno scenario decennale ed in considerazione dei dati derivanti dall'analisi di indicatori socio-economici relativi al territorio regionale.

Per accompagnare e rendere effettive le scelte che vengono indicate nel PRT (che costituisce un provvedimento amministrativo a carattere generale), il presente progetto di legge (abbr. pdl) - articolato al suo interno in cinque Capi - interviene sulla normativa regionale in materia di associazionismo, fusioni di Comuni e programmazione decentrata ed in particolare sulle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012, n. 25/1992 e n. 35/2001, con le modifiche che si rendono necessarie per adeguarla al nuovo scenario di contesto previsto dal Piano stesso.

E così, l'individuazione del livello territoriale di riferimento, come appena detto, nell'ATS, rende necessario l'allineamento di alcune disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012 e n. 35/2001, inserendo nelle stesse proprio il riferimento testuale agli ATS: ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate, rispettivamente, all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2012 (articolo 2, comma 2, del pdl), all'articolo 3 della legge regionale n. 40/2012 (articolo 5 del pdl) ed all'articolo 25 della legge regionale 35/2001 (articolo 13, comma 1, del pdl).

Completano il Capo I, riferito alle modifiche della legge regionale n. 18/2012, insieme a quella appena descritta: una riscrittura del comma 2 dell'articolo 4; l'abrogazione del comma 5 (articolo 1 del pdl) dello stesso articolo, motivata dalla necessità di prevenire qualsiasi contenzioso ove al predetto comma fosse data concreta attuazione; l'abrogazione dell'articolo 12, derivante dalla presa d'atto della mancata istituzione del registro a più di dieci anni dall'approvazione del testo normativo da ultimo citato (art. 4 del pdl).

La riduzione del numero dei Comuni attualmente esistenti sul territorio regionale, mediante il ricorso a percorsi di fusione, rende necessaria la modifica parziale del comma 5 bis, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25/1992, attraverso la rimodulazione del quorum di partecipazione al referendum consultivo sulla fusione, portato dal 50% al 30% (articolo 10 del pdl), unitamente alla abrogazione dell'articolo 7 bis della legge regionale appena citata, relativo alla previsione dei sondaggi preventivi della popolazione interessata (articolo 12 del pdl), in quanto già ampiamente richiesti in sede di redazione dello studio di fattibilità propedeutico all'avvio del processo referendario.

Quale misura di ulteriore incentivazione ai processi aggregativi comunali, per i Comuni sorti da fusioni, viene inoltre espressamente prevista, mediante l'inserimento dell'articolo 8 ter nel corpo normativo della legge regionale n. 25/1992 (articolo 11 del pdl), una clausola di premialità da inserire nei bandi regionali, anche di settore, con cui l'Amministrazione regionale eroga contributi agli Enti locali.

Le restanti modifiche della legge regionale n. 25/1992, contenute nel Capo III, sono motivate dall'esigenza di meglio precisare il dettato normativo, rispettivamente, di parte dell'articolo 4 (articolo 8 del pdl) e dell'articolo 5 (articolo 9 del pdl), soprattutto per superare alcune difficoltà interpretative emerse nella prassi applicativa di queste disposizioni.

Con riferimento al Capo II, relativo legge regionale n. 40/2012, accanto alla mera riformulazione di alcune parti dell'articolo 6 (articolo 6 del pdl) e dell'articolo 6 quater (articolo 7 del pdl) di tale testo normativo, si evidenzia l'inserimento di due nuovi commi all'interno dell'articolo 3, dove, anche a ragione di alcune criticità organizzative e di governance emerse in talune realtà, sono stati introdotti alcuni meccanismi di flessibilità relativi alla rideterminazione degli ambiti territoriali delle unioni montane, governati, quanto agli esiti finali, dalla Giunta regionale (articolo 5 del pdl). Inoltre, a garantire la specialità delle funzioni esercitate dall'unione montana, si prevede l'introduzione del divieto di recesso di un comune montano dall'unione montana di rispettiva appartenenza (sempre articolo 5 del pdl).

Nel Capo IV, dedicato alla legge regionale n. 35/2001, si prevede la riscrittura di alcune parti dell'articolo 25 della richiamata legge regionale, comprensiva anche del riferimento all'ATS, già commentato precedentemente (art. 13 del pdl).

Il Capo V comprende disposizioni finali relative alla clausola di neutralità finanziaria e all'entrata in vigore del testo legislativo (articoli 14 e 15 del pdl).

Il testo è completato da un allegato (a cui si fa riferimento nell'articolo 2, comma 6, del pdl) di carattere esclusivamente tecnico, che sostituisce quello attualmente indicato dall'articolo 7 (Individuazione delle aree geografiche omogenee) della legge regionale n. 18/2012.

In conclusione, volendo riassumere l'iter del provvedimento all'esame di quest'Assemblea, che la Giunta regionale ha deliberato il 24 febbraio 2023, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio, assumendo il numero 185 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta di commissione n. 94 del 3 maggio è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i primi, necessari, riscontri su ogni articolo.

In data 12 giugno 2023 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento.

Nella seduta n. 105 del 12 luglio, infine, la Prima Commissione lo ha esaminato con attenzione, concludendo i propri lavori e licenziandolo per l'Aula a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Favero con delega Corsi), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto)..”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Chiara LUISETTO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Progetto di legge che oggi discutiamo in quest’aula ha lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di associazionismo e programmazione decentrata al nuovo scenario di contesto previsto dal Piano di Riordino Territoriale (PRT), dove in sostanza dovrebbero trovare espressione coerente gli obiettivi che il nuovo PRT (DGR/CR 39 del 7.04.2023) mira a realizzare dopo dieci anni dal primo piano e dopo un lungo periodo, di concertazione con i Sindaci, i Presidenti delle Unioni di Comuni e Montane, i Presidenti di Provincia e Città metropolitana, attraverso workshop e momenti di confronto. Un Piano che viene descritto come “il mezzo mediante il quale viene raggiunto l’obiettivo di razionalizzazione dei livelli di governance in un’ottica di semplificazione, con l’individuazione della dimensione territoriale adeguata all’esercizio delle funzioni comunali e la conseguente costituzione di forme associative strutturate e stabili.” Il tutto per rispondere all’esigenza di ridurre la frammentazione dei livelli di governo e di conseguire risparmi di spesa nell’utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di assicurare efficienza per gli enti coinvolti e efficacia dell’azione amministrativa e di governo in ambito regionale, come descritto all’art. 1 della legge regionale 18/2012 richiamata in premessa nel progetto.

Dunque una Regione, la nostra, che non si accontenta di realizzare il contenimento delle spese nell’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, ma mira a incentivare la promozione delle gestioni comunali associate per assicurare una gestione efficace dei servizi e delle funzioni fondamentali, coinvolgendo in un riordino complessivo tutti i livelli di governance, il tutto ancorato al concetto, introdotto nel 2012, di dimensione territoriale ottimale e omogenea.

Nella fotografia fatta dal legislatore regionale nel 2012 è evidenziato come: “Nel Veneto, come nel resto d’Italia, è presente il fenomeno della cosiddetta “polverizzazione” degli enti di livello comunale. È evidente che non sussiste la dimensione (assieme, geografica e demografica), non solo idonea per la realizzazione di politiche pubbliche efficaci, ma che permette anche, nel contempo, l’economicità dell’azione amministrativa. Gli enti locali si stanno attualmente confrontando con le necessità derivanti dalle maggiori funzioni loro attribuite e con le difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica, entrambi fattori che mettono alla prova la loro capacità, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, di rispondere alle aspettative dell’opinione pubblica e della cittadinanza. Il rischio che incombe sulle amministrazioni comunali è che vi sia una oggettiva impossibilità, da parte di molte realtà comunali, ad assolvere ai nuovi e maggiori compiti.”

Dunque consapevoli di una frammentazione organizzativa vasta e di una urgente azione di riordino si dava vita ad un percorso nel quale le gestioni associate venivano considerate lo strumento per superare le problematiche derivanti da ridotte e non adeguate risorse strumentali, economiche e di personale degli enti locali. Sottolineando che, se la fusione era il vero obiettivo a cui tendere, per buona parte dei comuni la gestione associata rappresentava la strada più agevolmente praticabile per adempiere all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali.

Per contestualizzare adeguatamente la proposta oggi al voto, è opportuno chiedersi che cosa sia accaduto nei successivi dieci anni che ci separano da quel primo atto di riordino. Discutiamo infatti una proposta che, basata su importanti e condivisi presupposti, arriva però in grande ritardo e si risolve in cinque capi il cui fondamento

viene sancito, pur non essendo ancora formalmente e nella sostanza compiutamente definito.

Mi spiego subito: nel nuovo piano ad essere considerato il fulcro, l'ambito adeguato entro il quale creare le associazioni e aggregazioni (programmatiche e di gestione) è l'Ambito Territoriale Sociale (ATS), strumento è bene ricordarlo rispetto al quale la Regione Veneto sconta un ulteriore enorme ritardo che risale al mancato recepimento della legge 328/2000 e che solo con la DGR n.1191 del 2020 viene riconosciuto quale soggetto di programmazione per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro. In questo senso due sono le considerazioni da porre all'attenzione di quest'aula:

- gli ATS sono strumenti che delimitano geograficamente aree allo scopo di organizzare e gestire le politiche sociali (non socio-sanitarie: è utile sottolinearlo in ogni sede), scopo ben diverso da quello che la legge 18/2012 e il PRT si pongono in merito ad una più ampia e articolata ridefinizione degli spazi ottimali entro i quali esercitare con efficienza, efficacia ed economicità funzioni fondamentali dei comuni (come individuate dal DL 78/2010) che superano l'ambito sociale, e si intersecano con la polizia locale, il catasto, la pianificazione urbanistica, l'attività comunale di protezione civile, la gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei tributi, l'organizzazione dei servizi scolastici, solo per citarne alcune. Una pluralità di ambiti per i quali ad oggi esiste una sovrapposizione disordinata di confini, enti e realtà sovracomunali. Dunque la prima domanda è: l'ATS è coerente nei suoi scopi con questi obiettivi? Può aderire a questi ambiti con efficacia?;

- a questi quesiti in linea di principio è possibile trovare una risposta condivisa, se consideriamo l'ambito di attuazione degli ATS, quello sociale, pervasivo di tutte le politiche che gli enti locali sono deputati a gestire. Tuttavia dobbiamo prendere atto che dopo dieci anni, un ritardo che non possiamo nascondere, oggi si è ancora la riorganizzazione dell'intero territorio amministrativo ad uno strumento non ancora definito. Costruiamo il tetto su una casa che non ha le fondamenta. Sappiamo che gli ATS si poggiano sui 21 distretti, sappiamo che cosa andranno a gestire, ma della forma giuridica attraverso la quale si sostanzieranno, di come si integreranno con gli ambiti socio-sanitari, delle risorse attraverso le quali, finiti i fondi PNRR alimenteremo queste realtà e delle dimensioni ottimali, appunto, per la loro efficace attuazione noi ancora non abbiamo discusso nulla.

Nonostante tali criticità, stiamo riferendo l'intero piano e il pdl oggetto della discussione odierna agli Ambiti Territoriali Sociali.

Ma di quali ATS discutiamo? Quelli da 40mila abitanti? Quelli da 300mila? Quelli costituiti in Consorzi, Unioni o quelli verso i quali sembra l'Assessore voglia andare, che dovrebbero diventare aziende speciali? Ci sarà libertà di scelta della forma più aderente al proprio territorio o si dovrà convergere su un unico schema? Vedete dunque come oggi valutiamo una proposta importante senza avere la struttura di base a supportarci e con domande aperte che non si pone solo questa minoranza, bensì sono emerse dalla fase di concertazione svolta dalla Regione.

Nei workshop la ridefinizione dei confini o l'individuazione di sub-ambiti corrispondenti a specificità territoriali sono questioni ricorrenti a cui è necessario dare una risposta. La sostanza di tutto questo è: quali economie di scala vogliamo creare attraverso gli ATS e quali servizi di prossimità e vicinanza gli stessi definiscono se li ancoriamo a 21 distretti dalle più diverse dimensioni e caratteristiche?

Nel pdl 185 è prevista, ad esempio al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 inserito dal comma 1 dell'articolo 4 del progetto di legge, la possibilità "per gli ambiti territoriali montani di essere rideterminati, nella

sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti salva però l'appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia e al medesimo ATS". Arriviamo a prevedere eccezioni che stiamo vincolando ad ambiti non ancora costituiti e che non tengono conto delle realtà di fatto. Penso a solo titolo esemplificativo, alla realtà delle Unioni montane Bellunese e Val Belluna in cui una valutazione in atto su possibili convergenze non sarebbe più possibile a causa dell'appartenenza a due ATS diversi e dunque non integrabili.

Parliamo delle Province, anche qui, il PRT mira a ad affrontare il loro ruolo, in attesa di una riforma da parte del legislatore nazionale del TUEL e della legge n. 56/2014, dando maggiore enfasi al loro essere "ente esponenziale di una Comunità territoriale intermedia tra Comuni e Regione sia con funzioni di supporto ai Comuni sia come ente gestore di ulteriori deleghe."

Se consideriamo la provincia un livello di relazione e congiunzione valido per il supporto ai Comuni dalla viabilità, al tpl, ai bandi europei, CUC e gestione risorse PNRR, la domanda è perché in questi anni la Regione, dopo aver assorbito deleghe provinciali, non ha restituito alle Province praticamente nessuna funzione, o poche e parziali, che avrebbero potuto rafforzare l'ente e qualificarlo con maggiore chiarezza quale ente intermedio. Un esempio è quanto accaduto con la polizia provinciale che pure retribuita dalla Regione rimane in capo alla provincia o la protezione civile con personale regionale ma che svolge azione a livello provinciale, situazioni ibride e di confusione alle quali non si è mai messo mano e sulle quali si innesta anche il tema, nazionale, della provincia elettiva.

Tornare alle urne per eleggere presidente e consiglio ha senso se si opera un riordino complessivo delle funzioni di questo ente, pensiamo agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), al trasporto pubblico, a funzioni che se destinate alla dimensione provinciale potrebbero trovare il giusto spazio di risposta ai bisogni, altrimenti rischiamo di votare un ente che non ha una identità chiara, con la prospettiva di nuove sovrapposizioni di ruoli e competenze.

Il quadro che emerge e che questo stesso legislatore regionale definiva dieci anni fa di "polverizzazione" degli enti locali come visto in premessa, non è di molto migliorato, non si è fatto molto per migliorarlo. Guardiamo i numeri: i dati demografici aggiornati al 31 dicembre 2021 (ultimo dato disponibile), relativamente ai Comuni della Regione del Veneto, restituiscono una fotografia ancora disordinata, dove i cambiamenti intervenuti sono partiti e si sono realizzati dal basso, per esigenza delle comunità locali o per lungimiranza delle amministrazioni. Direte, "bravi gli amministratori locali" e invece quello che ci dovremmo dire è che è mancato un disegno di programmazione complessiva, un orientare e accompagnare in modo sistemico questi processi che si sono realizzati solo parzialmente. E questa è una precisa responsabilità delle scelte e mancate tali della Giunta regionale. Vale per il numero dei Comuni, ma vale anche per la babele di realtà sovracomunali.

A livello italiano, il Veneto si colloca, infatti, al terzo posto per numero di Comuni, dei 563 Comuni veneti 291 (52%) sono sotto i 5.000 abitanti e 182 (32%) hanno meno di 3.000 abitanti. Questi Comuni sono chiamati ad amministrare il 15% della popolazione veneta e più del 40% dell'estensione territoriale regionale, con l'aggravante che il territorio dei piccoli Comuni veneti è spesso caratterizzato da elevato rischio idro-geologico e/o dalla presenza di tutti i fattori di rischio/criticità tipici dei territori montani o pedemontani. I referendum per le fusioni sono stati 25 dal 2013 al 2020 con il coinvolgimento di 63 Comuni, l'istituzione di 12 nuovi Comuni con la contestuale "estinzione" di 29 Comuni, la quasi totalità dei quali sotto i 5000 abitanti soprattutto nelle province di Vicenza e Belluno. Accanto ai 563 Comuni, 40

Centri per l'Impiego, 26 IPA, 19 UM, 26 Ambiti territoriali scolastici, 49 distretti di protezione civile, 82 distretti di polizia locale, 9 Ulss, 26 distretti con 21 comitati dei sindaci, 21 ATS, 12 ATO rifiuti e 8 ATO acqua.

In questo scenario, discutiamo un pdl legato ad un complessivo riordino territoriale nel quale si ribadisce in premessa la volontà di sostenere le fusioni e associazioni di comuni, nel quale si dice come la Regione del Veneto vada oltre l'obiettivo statale di riduzione dei costi sposando una lungimirante visione di efficienza di insieme e, poco fa, abbiamo discusso della meritevolezza dello scambio di pezzi di terra tra due comuni, sostenendo una mercificazione di territori che svilisce la fatica e l'enorme lavoro di chi ha operato fusioni o di chi le ha tentate fallendo, magari perché non sostenuto a dovere. Sarebbe interessante capire dall'Assessore Calzavara se l'obiettivo dei 500 comuni entro il 2030 è ancora in essere, obiettivo che mi chiedo come si pensi di realizzare se assistiamo a scelte che invece di promuovere le fusioni accettano scambi e baratti. O ancora, votiamo la fusione tra due piccoli comuni padovani con un terzo lasciato fuori dalla porta a cui si nega il diritto di far parte di un processo allargando le dimensioni di un percorso che la Regione non solo dovrebbe sposare, ma contribuire a realizzare secondo i propri intendimenti di principio.

Questa pesante incoerenza non può portare lontano un Piano e di conseguenza un pdl che pure ha basi chiare e recepisce nelle intenzioni le osservazioni di territori che chiedono esattamente l'opposto di quanto deciso questa mattina sulle questioni di Arsiero-Laghi e Carceri-Vighizzolo. Risultato è che dopo essere rimasti fermi per anni, rischiamo di fare passi indietro non avendo costruito le condizioni per spingere, sostenere e promuovere aggregazioni e fusioni.

Con il pdl 185 modifichiamo molto poco:

- ancoriamo il riordino alla dimensione dell'ATS, di cui ho detto poco fa quali siano le criticità e che, oltre alle enunciazioni di principio richiede una concreta ridefinizione in modello per scongiurarne l'inefficacia;*
- rendiamo quinquennale l'aggiornamento del Piano (sono passati dieci anni e questo è il primo aggiornamento);*
- cancelliamo il registro delle forme associative, non perché abbia mostrato problemi nella sua applicazione, ma perché non è proprio mai stato adottato;*
- riduciamo il quorum per le fusioni, su questo, in un'ottica di promozione e spinta a queste aggregazioni è una azione condivisibile, ma la domanda è poi quale sia la regia della Regione, quale l'investimento per fusioni e unioni...se è quello di Carceri e Vighizzolo mi sembra lontano da quella funzione di programmazione lungimirante che permette di ridisegnare in modo organico un intero territorio e che in questi anni è una ambizione non realizzata, fallita alla luce dei numeri e della persistente frammentazione.*
- introduciamo clausole di premialità nei bandi per dare contributi agli enti che si fondono, consideriamo le IPA strumenti di partenariato da valorizzare, ma non investiamo a sufficienza per rendere tutto questo efficace. Un esempio è il confronto impietoso tra l'investimento di bilancio della Regione Emilia-Romagna per incentivare le Unioni e quello della Regione del Veneto, la prima mette a disposizione per la sola annualità 2023 per le Unioni dei Comuni (UC) 5.200.000 euro e ulteriori 422.181 euro per le nuove premialità del PRT 21-23 a cui si aggiungono risorse dedicate alle Unioni Montane (UM) per 4.200.000 euro.*

In Regione del Veneto dal 2013 al 2022 sono stati stanziati complessivamente tra studi di fattibilità, contributi una tantum e per investimenti, contributi straordinari alle fusioni e ordinari alle UM e UC 19.808.086,59 euro. Una cifra che la Regione Emilia-Romagna raggiunge in due anni, noi l'abbiamo investita in dieci anni.

Non vi sembra contraddittorio promuovere a parole processi associativi e fusioni e non agire per superare la frammentazione nei fatti? Come andare oltre e agire per superare questa stasi? Anche qui non ci inventiamo nulla, è sufficiente dare seguito a quanto gli stessi Sindaci hanno chiesto:

- *stabilendo una chiara definizione giuridica attraverso interventi normativi che facciano ordine, ad esempio seguendo un criterio per servizio/per tema per sistemare la sovrapposizione esistente delle realtà sovracomunali;*
- *incentivando le fusioni con percorsi di formazione e accompagnamento , ma anche con un lungo intervento di sensibilizzazione, da parte della stessa Regione, come soggetto imparziale per informare e creare consapevolezza nelle cittadine e cittadini;*
- *favorendo le attività di concertazione tra territori (tra tutti non solo quelli che ci piacciono vedi Carceri-Vighizzolo);*
- *mettendo a disposizione risorse - bene in questo senso la clausola di premialità che dà priorità ai Comuni in linea con i requisiti definiti per l'ambito - ma quanti soldi ci mettiamo per costruire un vero sistema di graduale corresponsione dei benefici ai diversi livelli di integrazione?*
- *strutturando le Unioni Montane perché possano puntare ad erogare tutte le funzioni montane, con la gestione unificata del territorio (dal punto di vista geologico, idrogeologico, forestale, della valorizzazione locale, ecc.) e avere deleghe dirette sulle politiche della montagna;*
- *definendo strumenti a supporto delle Unioni e di semplificazione, intervenendo in materia di personale, per diminuire o eliminare gli attuali vincoli assunzionali;*
- *rafforzando i percorsi di formazione rivolti a tecnici e politici, per favorire la diffusione di una "cultura" aggregativa;*
- *potenziando la digitalizzazione e omogeneizzando gli strumenti tecnici e digitali che consentono dialogo e interscambio di dati tra le amministrazioni;*
- *adottando una normativa "stringente" sulle fusioni basata su dati concreti e studi di fattibilità. Con supporti di tipo economico, consulenze e percorsi di accompagnamento, strumenti perequativi e delle forti premialità soprattutto per le situazioni più "difficili";*
- *promuovendo investimenti in mobilità, viabilità e infrastrutture, con attenzione, in ambito montano, ai trasporti intervallivi.*

Insomma è necessario PROGRAMMARE, INCENTIVARE ed essere coerenti nella scelta della direzione da intraprendere. Questo progetto di legge che modifica molto poco è soltanto una ridefinizione di superficie, ciò che conta è la sostanza a cui si vuol dar gambe con il nuovo PRT, la cornice entro cui operare e le scelte politiche che ne determinano la forma. Insomma le fondamenta della casa a cui si vuol oggi provare a mettere un tetto. Fondamenta ancora incerte e che richiedono una visione che in quest'aula oggi ancora non si sta manifestando.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 15 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 8

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 7

Art. 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 7

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 5

Art. 10 e 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 7

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 7

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 29
Astenuti	n. 7

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 6

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di un nuovo articolo;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

“4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore:

a) attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge;

b) prevedono, per il caso di recesso di un comune dalla forma associativa o di scioglimento anticipato della medesima, la decadenza dei comuni interessati dai benefici di cui alla lettera a).”.

2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è abrogato.

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.

1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, le parole: *“almeno 8.000 abitanti”* sono sostituite dalle seguenti: *“almeno 6.000 abitanti”*.

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è inserita la seguente:

“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.

3. Al comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, le parole: *“anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12”* sono soppresse.

4. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, la parola: *“triennale”* è sostituita dalla seguente: *“quinquennale”* e le parole: *“, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo”* sono soppresse.

5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, come introdotta dal comma 2 del presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.

Art. 3 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, è inserito il seguente:

“3 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, altresì, criteri, parametri e standard minimi per la redazione di studi di fattibilità redatti da parte di enti od istituti pubblici e privati con riferimento ad un determinato territorio regionale e messi a disposizione di comuni, insistenti sul medesimo territorio, interessati al processo di fusione.”.

Art. 4 - Abrogazioni.

1. L’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Art. 5 – Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, sostituito dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Fermo restando l’obbligo di coerenza con la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e previa accettazione dell’ingresso, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione montana di successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni caso, l’appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS), criterio dal quale la Provincia di Belluno, su richiesta dei comuni interessati, sentita la Conferenza degli enti locali bellunesi di cui all’articolo 15 della legge regionale 25 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” può motivatamente richiedere di prescindere ai sensi della lettera a) del comma 86 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”. In tali casi la richiesta è valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il piano di riordino territoriale previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18”.

3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della specialità delle funzioni esercitate dall’unione montana, non è consentito il recesso di un comune montano dall’unione montana di rispettiva appartenenza.”.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, le parole: *"dai presidenti dei bacini imbriferi montani"* sono sostituite dalle seguenti: *"da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza"*.

Art. 7 – Modifiche dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, le parole: *"censimento generale"* sono sostituite dalle seguenti: *"censimento permanente"*.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, la parola: *"decennio"* è sostituita dalla seguente: *"quinquennio"* e le parole: *"censimenti generali"* sono sostituite dalle seguenti: *"censimenti permanenti"*.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è inserito il seguente:

"3 bis. L'unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo."

CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2, dopo le parole: *"mandato amministrativo"* sono inserite le seguenti: *"anche di uno solo"*.

Art. 9 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, le parole: *"di iniziativa legislativa degli enti locali,"* sono soppresse.

Art. 10 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e disposizioni transitoria.

1. Il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, è sostituito dal seguente:

"5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli

iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 8 ter - Misure premiali.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nei bandi regionali, anche di settore, che prevedono la concessione di risorse a favore dei comuni, sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni secondo la disciplina di cui alla presente legge regionale.”.

Art. 12 - Abrogazioni.

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, è abrogato.

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 13 – Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di deroga.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale;*
- b) omogeneità economico-sociale;*
- c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;*
- d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.*

2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della

permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all'accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l'IPA decade dal riconoscimento."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute."

4. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, è abrogato.

5. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d'Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.

6. Eventuali deroghe all'appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese Programmatiche d'Area (IPA) che dimostrino una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 6

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”	11
Art. 1 – Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. ...	11
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e disposizioni di deroga.	11
Art. 3 – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. ...	12
Art. 4 - Abrogazioni.	12
CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”	12
Art. 5 – Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.	12
Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.	13
Art. 7 – Modifiche dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.	13
CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"	13
Art. 8 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.	13
Art. 9 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.	13
Art. 10 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni transitoria.....	13
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.	14
Art. 12 - Abrogazioni.	14
CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”	14
Art. 13 – Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e disposizioni di deroga.	14
CAPO V - Disposizioni finali.....	15
Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.	15
Art. 15 - Entrata in vigore.....	15



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

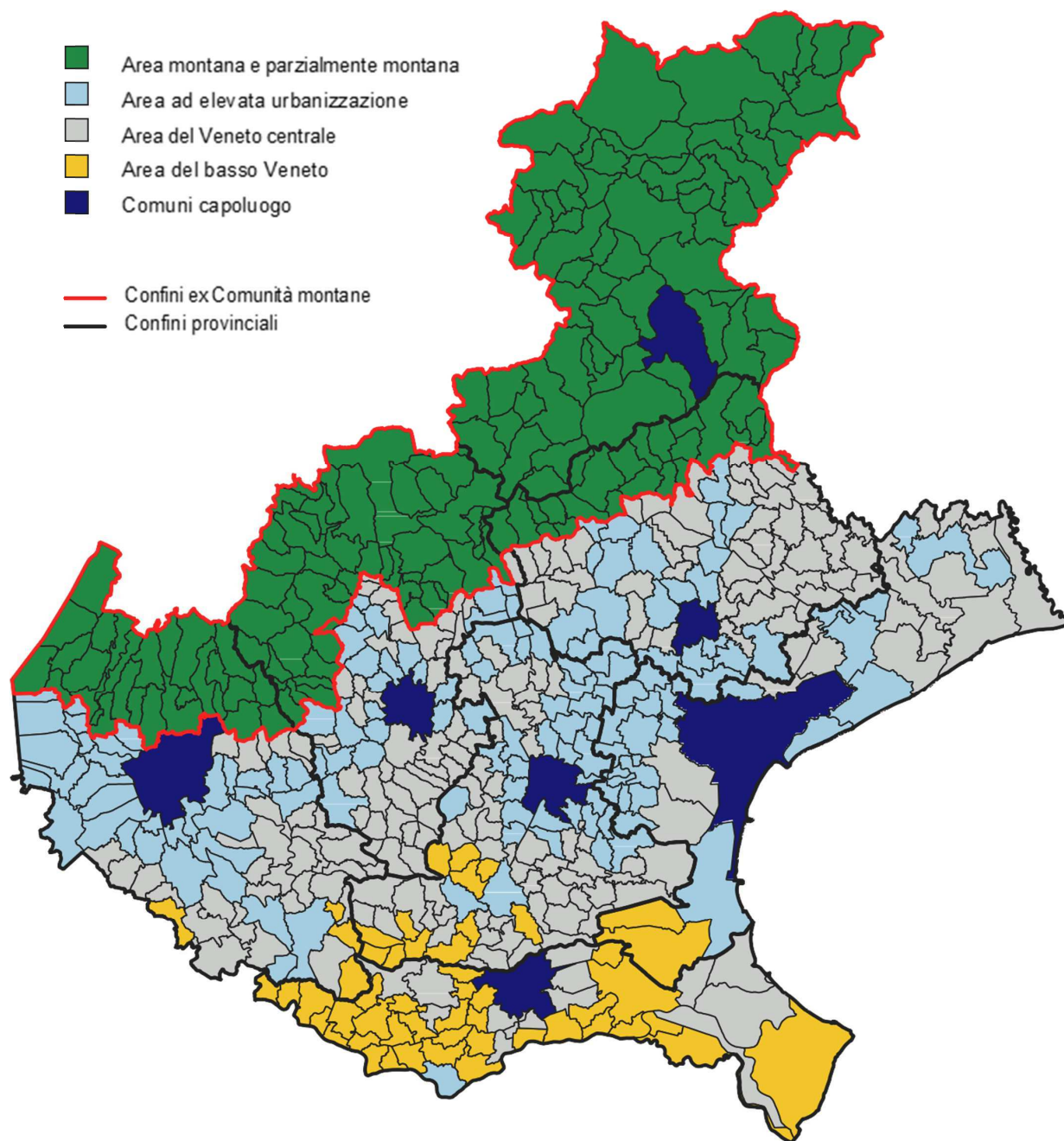
XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE,
FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)**

ALLEGATO A (Articolo 7)

AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE



AREA MONTANA E PARZIALMENTE MONTANA

Totale Comuni:	157
Comuni provincia di Verona:	27
Comuni provincia di Vicenza:	47
Comuni provincia di Belluno:	60
Comuni provincia di Treviso:	23

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
23005	Badia Calavena
23011	Bosco Chiesanuova
23013	Brentino Belluno
23014	Brenzzone sul Garda
23018	Caprino Veronese
23026	Cerro Veronese
23030	Costermano
23031	Dolcè
23033	Erbezzo
23034	Ferrara di Monte Baldo
23035	Fumane
23038	Grezzana
23045	Malcesine
23046	Marano di Valpolicella
23052	Negrar di Valpolicella
23062	Rivoli Veronese
23067	Roverè Veronese
23070	San Giovanni Ilarione
23074	San Mauro di Saline
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella
23078	Sant'Anna d'Alfaedo
23079	San Zeno di Montagna
23080	Selva di Progno
23086	Torri del Benaco
23087	Tregnago
23090	Velo Veronese
23093	Vestenanova
<i>Provincia di Vicenza</i>	
24005	Altissimo
24007	Arsiero
24009	Asiago
24012	Bassano del Grappa
24014	Breganze
24017	Brogliano
24019	Caltrano
24020	Calvene
24029	Chiampo
24032	Cogollo del Cengio
24034	Cornedo Vicentino
24037	Crespadoro
24039	Enego
24040	Fara Vicentino
24041	Foza

Codice	Comune
<i>Provincia di Vicenza (continua)</i>	
24042	Gallio
24049	Laghi
24050	Lastebasse
24053	Lugo di Vicenza
24057	Marostica
24063	Monte di Malo
24072	Nogarole Vicentino
24076	Pedemonte
24077	Pianezze
24078	Piovene Rocchette
24080	Posina
24081	Pove del Grappa
24084	Recoaro Terme
24085	Roana
24086	Romano d'Ezzelino
24089	Rotzo
24090	Salcedo
24094	San Pietro Mussolino
24095	Santorso
24096	San Vito di Leguzzano
24100	Schio
24101	Solagna
24106	Tonezza del Cimone
24107	Torrebelvicino
24110	Trissino
24111	Valdagno
24112	Valdastico
24113	Valli del Pasubio
24115	Velo d'Astico
24125	Valbrenta
24126	Colceresa
24127	Lusiana Conco
<i>Provincia di Belluno</i>	
25001	Agordo
25002	Alano di Piave
25003	Alleghe
25004	Arsiè
25005	Auronzo di Cadore
25007	Borca di Cadore
25008	Calalzo di Cadore
25010	Cencenighe Agordino
25011	Cesiomaggiore
25012	Chies d'Alpago

Codice	Comune
<i>Provincia di Belluno (continua)</i>	
25013	Cibiana di Cadore
25014	Colle Santa Lucia
25015	Comelico Superiore
25016	Cortina d'Ampezzo
25017	Danta di Cadore
25018	Domegge di Cadore
25019	Falcade
25021	Feltre
25022	Fonzaso
25023	Canale d'Agordo
25025	Gosaldo
25026	Lamon
25027	La Valle Agordina
25029	Limana
25030	Livinallongo del Col di Lana
25032	Lorenzago di Cadore
25033	Lozzo di Cadore
25035	Ospitale di Cadore
25036	Pedavena
25037	Perarolo di Cadore
25039	Pieve di Cadore
25040	Ponte nelle Alpi
25043	Rivamonte Agordino
25044	Rocca Pietore
25045	San Gregorio nelle Alpi
25046	San Nicolò di Comelico
25047	San Pietro di Cadore
25048	Santa Giustina
25049	San Tomaso Agordino
25050	Santo Stefano di Cadore
25051	San Vito di Cadore
25053	Sedico
25054	Selva di Cadore
25055	Seren del Grappa
25056	Sospirolo
25057	Soverzene
25058	Sovramonte
25059	Taibon Agordino
25060	Tambre
25062	Vallada Agordina
25063	Valle di Cadore
25065	Vigo di Cadore
25066	Vodo Cadore
25067	Voltago Agordino
25069	Zoppè di Cadore
25070	Quero Vas
25071	Longarone
25072	Alpago

Codice	Comune
<i>Provincia di Belluno (continua)</i>	
025073	Val di Zoldo
025074	Borgo Valbelluna
<i>Provincia di Treviso</i>	
26004	Borso del Grappa
26007	Cappella Maggiore
26011	Castelcucco
26014	Cavaso del Tomba
26018	Cison di Valmarino
26022	Cordignano
26026	Farra di Soligo
26027	Follina
26030	Fregona
26042	Miane
26045	Monfumo
26056	Pederobba
26057	Pieve di Soligo
26061	Possagno
26065	Refrontolo
26067	Revine Lago
26078	Sarmede
26079	Segusino
26084	Tarzo
26087	Valdobbiadene
26090	Vidor
26092	Vittorio Veneto
26096	Pieve del Grappa

AREA AD ELEVATA URBANIZZAZIONE

Totale Comuni:	139
Comuni provincia di Verona:	33
Comuni provincia di Vicenza:	24
Comuni provincia di Treviso:	21
Comuni provincia di Venezia:	24
Comuni provincia di Padova:	36
Comuni provincia di Rovigo	1

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
023001	Affi
023006	Bardolino
023012	Bovolone
023015	Bussolengo
023016	Buttapietra
023017	Caldiero
023021	Castel d'Azzano
023022	Castelnuovo del Garda
023023	Cavaion Veronese
023025	Cerea
023028	Colognola ai Colli
023036	Garda
023040	Isola della Scala
023042	Lavagno
023043	Lazise
023044	Legnago
023050	Monteforte d'Alpone
023055	Oppeano
023057	Pastrengo
023058	Pescantina
023059	Peschiera del Garda
023060	Povegliano Veronese
023069	San Bonifacio
023071	San Giovanni Lupatoto
023073	San Martino Buon Albergo
023076	San Pietro in Cariano
023081	Soave
023082	Sommacampagna
023083	Sona
023089	Valeggio sul Mincio
023094	Vigasio
023096	Villafranca di Verona
023097	Zevio
<i>Provincia di Vicenza</i>	
024004	Altavilla Vicentina
024008	Arzignano
024015	Brendola
024018	Caldogno
024021	Camisano Vicentino
024026	Cassola

Codice	Comune
<i>Provincia di Vicenza (continua)</i>	
024035	Costabissara
024036	Creazzo
024038	Dueville
024043	Gambellara
024048	Isola Vicentina
024052	Lonigo
024055	Malo
024056	Marano Vicentino
024060	Montebello Vicentino
024061	Montecchio Maggiore
024067	Monticello Conte Otto
024083	Quinto Vicentino
024087	Rosà
024088	Rossano Veneto
024104	Tezze sul Brenta
024105	Thiene
024108	Torri di Quartesolo
024119	Zanè
<i>Provincia di Treviso</i>	
026006	Caerano di San Marco
026009	Casale sul Sile
026010	Casier
026012	Castelfranco Veneto
026021	Conegliano
026023	Cornuda
026025	Crocetta del Montello
026038	Mareno di Piave
026043	Mogliano Veneto
026046	Montebelluna
026055	Paese
026059	Ponzano Veneto
026063	Preganziol
026066	Resana
026069	Roncade
026075	Santa Lucia di Piave
026082	Spresiano
026089	Vedelago
026091	Villorba
026093	Volpago del Montello
026095	Zero Branco

Codice	Comune
<i>Provincia di Venezia</i>	
027003	Campolongo Maggiore
027004	Camponogara
027007	Ceggia
027008	Chioggia
027012	Dolo
027014	Fiesso d'Artico
027017	Fossò
027019	Jesolo
027020	Marcon
027021	Martellago
027024	Mirano
027026	Noale
027027	Noventa di Piave
027028	Pianiga
027029	Portogruaro
027030	Pramaggiore
027032	Salzano
027033	San Donà di Piave
027035	Santa Maria di Sala
027037	Scorzè
027038	Spinea
027039	Stra
027043	Vigonovo
027044	Cavallino-Treporti
<i>Provincia di Padova</i>	
028001	Abano Terme
028003	Albignasego
028013	Borgoricco
028015	Brugine
028016	Cadoneghe
028017	Campodarsego
028019	Camposampiero
028023	Carmignano di Brenta
028032	Cittadella
028037	Este
028039	Galliera Veneta
028042	Grantorto
028044	Legnaro
028046	Loreggia
028048	Maserà di Padova
028050	Massanzago
028054	Mestrino
028055	Monselice
028057	Montegrotto Terme
028058	Noventa Padovana
028064	Piombino Dese
028065	Piove di Sacco
028069	Ponte San Nicolò
028071	Rovolon
028072	Rubano
028075	San Giorgio delle Pertiche

Codice	Comune
<i>Provincia di Padova (continua)</i>	
028077	San Martino di Lupari
028082	Sant'Angelo di Piove di Sacco
028085	Saonara
028086	Selvazzano Dentro
028091	Tombolo
028093	Trebaseleghe
028099	Vigodarzere
028100	Vigonza
028103	Villafranca Padovana
028104	Villanova di Camposampiero
<i>Provincia di Rovigo</i>	
029033	Occhiobello

AREA DEL BASSO VENETO

Totale Comuni:	52
Comuni provincia di Verona:	4
Comuni provincia di Venezia:	2
Comuni provincia di Padova:	12
Comuni provincia di Rovigo:	34

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
023010	Boschi Sant'Anna
023020	Castagnaro
023084	Sorgà
023085	Terrazzo
<i>Provincia di Venezia</i>	
27006	Cavarzere
27010	Cona
<i>Provincia di Padova</i>	
028005	Arquà Petrarca
028009	Baone
028029	Castelbaldo
028031	Cinto Euganeo
028047	Lozzo Atestino
028049	Masi
028052	Megliadino San Vitale
028053	Merlara
028062	Piacenza d'Adige
028070	Pozzonovo
028084	Sant'Urbano
028102	Villa Estense
<i>Provincia di Rovigo</i>	
029001	Adria
029002	Ariano nel Polesine
029005	Bagnolo di Po
029006	Bergantino
029008	Calto
029009	Canaro
029010	Canda
029011	Castelguglielmo
029012	Castelmassa
029013	Castelnovo Bariano
029014	Ceneselli
029017	Corbola
029018	Costa di Rovigo
029019	Crespino
029021	Ficarolo
029022	Fiesso Umbertino
029023	Frassinelle Polesine
029024	Fratta Polesine
029025	Gaiba
029026	Gavello
029027	Giacciano con Baruchella
029028	Guarda Veneta

Codice	Comune
<i>Provincia di Rovigo (continua)</i>	
029031	Lusia
029032	Melara
029034	Papozze
029035	Pettorazza Grimani
029036	Pincara
029039	Porto Tolle
029042	Salara
029045	Stienta
029047	Trecenta
029049	Villamarzana
029050	Villanova del Ghebbo
029051	Villanova Marchesana

AREA DEL VENETO CENTRALE

Totale Comuni:	208
Comuni provincia di Verona:	33
Comuni provincia di Vicenza:	42
Comuni provincia di Treviso:	49
Comuni provincia di Venezia:	17
Comuni provincia di Padova:	53
Comuni provincia di Rovigo	14

Codice	Comune
<i>Provincia di Verona</i>	
023002	Albaredo d'Adige
023003	Angiari
023004	Arcole
023007	Belfiore
023008	Bevilacqua
023009	Bonavigo
023019	Casaleone
023024	Cazzano di Tramigna
023027	Cologna Veneta
023029	Concamarise
023032	Erbè
023037	Gazzo Veronese
023039	Illasi
023041	Isola Rizza
023047	Mezzane di Sotto
023048	Minerbe
023049	Montecchia di Crosara
023051	Mozzecane
023053	Nogara
023054	Nogarole Rocca
023056	Palù
023061	Pressana
023063	Roncà
023064	Ronco all'Adige
023065	Roverchiara
023066	Roveredo di Guà
023068	Salizzole
023072	Sanguinetto
023075	San Pietro di Morubio
023088	Trevenzuolo
023092	Veronella
023095	Villa Bartolomea
023098	Zimella
<i>Provincia di Vicenza</i>	
024001	Agugliaro
024002	Albettone
024003	Alonte
024006	Arcugnano
024010	Asigliano Veneto
024013	Bolzano Vicentino
024016	Bressanvido

Codice	Comune
<i>Provincia di Vicenza (continua)</i>	
024022	Campiglia dei Berici
024024	Carrè
024025	Cartigliano
024027	Castegnero
024028	Castelgomberto
024030	Chiuppano
024044	Gambugliano
024046	Grisignano di Zocco
024047	Grumolo delle Abbadesse
024051	Longare
024062	Montecchio Precalcino
024064	Montegalda
024065	Montegaldella
024066	Monteviale
024068	Montorso Vicentino
024070	Mussolente
024071	Nanto
024073	Nove
024074	Noventa Vicentina
024075	Orgiano
024079	Pojana maggiore
024082	Pozzoleone
024091	Sandrigò
024097	Sarcedo
024098	Sarego
024099	Schiavon
024102	Sossano
024103	Sovizzo
024117	Villaga
024118	Villaverla
024120	Zermeghedo
024121	Zovencedo
024122	Zugliano
024123	Val Lione
024124	Barbarano Mossano
<i>Provincia di Treviso</i>	
026001	Altivole
026002	Arcade
026003	Asolo
026005	Breda di Piave
026008	Carbonera

Codice	Comune
<i>Provincia di Treviso (continua)</i>	
026013	Castello di Godego
026015	Cessalto
026016	Chiarano
026017	Cimadolmo
026019	Codognè
026020	Colle Umberto
026028	Fontanelle
026029	Fonte
026031	Gaiarine
026032	Giavera del Montello
026033	Godega di Sant'Urbano
026034	Gorgo al Monticano
026035	Istrana
026036	Loria
026037	Mansuè
026039	Maser
026040	Maserada sul Piave
026041	Meduna di Livenza
026044	Monastier di Treviso
026047	Morgano
026048	Moriago della Battaglia
026049	Motta di Livenza
026050	Nervesa della Battaglia
026051	Oderzo
026052	Ormelle
026053	Orsago
026058	Ponte di Piave
026060	Portobuffolè
026062	Povegliano
026064	Quinto di Treviso
026068	Riese Pio X
026070	Salgareda
026071	San Biagio di Callalta
026072	San Fior
026073	San Pietro di Fioletto
026074	San Polo di Piave
026076	San Vendemiano
026077	San Zenone degli Ezzelini
026080	Sernaglia della Battaglia
026081	Silea
026083	Susegana
026085	Trevignano
026088	Vazzola
026094	Zenson di Piave
<i>Provincia di Venezia</i>	
027001	Annone Veneto
027002	Campagna Lupia
027005	Caorle
027009	Cinto Caomaggiore
027011	Concordia Sagittaria

Codice	Comune
<i>Provincia di Venezia (continua)</i>	
027013	Eraclea
027015	Fossalta di Piave
027016	Fossalta di Portogruaro
027018	Gruaro
027022	Meolo
027023	Mira
027025	Musile di Piave
027031	Quarto d'Altino
027034	San Michele al Tagliamento
027036	San Stino di Livenza
027040	Teglio Veneto
027041	Torre di Mosto
<i>Provincia di Padova</i>	
028002	Aгна
028004	Anguillara Veneta
028006	Arre
028007	Arzergrande
028008	Bagnoli di Sopra
028010	Barbona
028011	Battaglia Terme
028012	Boara Pisani
028014	Bovolenta
028018	Campodoro
028020	Campo San Martino
028021	Candiana
028022	Carceri
028026	Cartura
028027	Casale di Scodosia
028028	Casalserugo
028030	Cervarese Santa Croce
028033	Codevigo
028034	Conselve
028035	Correzzola
028036	Curtarolo
028038	Fontaniva
028040	Galzignano Terme
028041	Gazzo
028043	Granze
028045	Limena
028056	Montagnana
028059	Ospedaletto Euganeo
028061	Pernumia
028063	Piazzola sul Brenta
028066	Polverara
028067	Ponso
028068	Pontelongo
028073	Saccolongo
028076	San Giorgio in Bosco
028078	San Pietro in Gu
028079	San Pietro Viminario

Codice	Comune
<i>Provincia di Padova (continua)</i>	
028080	Santa Giustina in Colle
028083	Sant'Elena
028087	Solesino
028088	Stanghella
028089	Teolo
028090	Terrassa Padovana
028092	Torreglia
028094	Tribano
028095	Urbana
028096	Veggiano
028097	Vescovana
028098	Vighizzolo d'Este
028101	Villa del Conte
028105	Vo'
028106	Due Carrare
028107	Borgo Veneto
<i>Provincia di Rovigo</i>	
029003	Arquà Polesine
029004	Badia Polesine
029007	Bosaro
029015	Ceregnano
029029	Lendinara
029030	Loreo
029037	Polesella
029038	Pontecchio Polesine
029040	Rosolina
029043	San Bellino
029044	San Martino di Venezze
029046	Taglio di Po
029048	Villadose
029052	Porto Viro

COMUNI CAPOLUOGO

Totale Comuni:	7
Comuni provincia di Verona:	1
Comuni provincia di Vicenza:	1
Comuni provincia di Belluno:	1
Comuni provincia di Treviso:	1
Comuni provincia di Venezia:	1
Comuni provincia di Padova:	1
Comuni provincia di Rovigo:	1

Codice	Comune
023091	Verona
024116	Vicenza
025006	Belluno
026086	Treviso
027042	Venezia
028060	Padova
029041	Rovigo